



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 2 dicembre 2010 (14.12)
(OR. en)**

17393/10

**Fascicolo interistituzionale:
2010/0307 (NLE)**

**UD 332
AND 5**

NOTA PUNTO "I/A"

del:	Segretariato generale
al:	Comitato dei Rappresentanti permanenti
n. doc. prec.:	17298/10 UD 329 AND 3
n. prop. Com:	16133/10 UD 304 AND 1
Oggetto:	Adozione di una decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria del protocollo che estende alle misure doganali di sicurezza l'accordo, in forma di scambio di lettere, tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra

1. Il 10 novembre 2010, la Commissione ha presentato al Consiglio la proposta in oggetto, intesa a estendere alle misure doganali di sicurezza l'accordo, in forma di scambio di lettere, siglato il 28 giugno 1990 tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra¹. La proposta è basata sull'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
2. Nella riunione del 25 novembre 2010, il Gruppo "Unione doganale" (Normativa e politica doganali) ha raggiunto un accordo su una versione modificata di tale proposta.^{2 3}

¹ GU L 374 del 31.12.1990, pag. 16

² FR, SK e UK hanno formulato riserve d'esame parlamentare. Resta inteso che tali riserve saranno ritirate prima che la suddetta decisione sia adottata dal Consiglio.

³ Come indicato nel doc. 17298/10 UD 329 AND 3.

3. Il Comitato dei Rappresentanti permanenti potrebbe pertanto:

- confermare l'accordo raggiunto in sede di Gruppo;
 - invitare il Consiglio ad adottare la decisione del Consiglio quale figura nel documento 17401/10 UD 334 AND 7 (testo messo a punto dai giuristi-linguisti) tra i punti senza discussione di una delle prossime sessioni.
-